

**GRUPPO DI LAVORO MINISTERIALE  
SU  
AUTONOMIA DIDATTICA E INNOVAZIONE DEI CORSI DI STUDIO DI LIVELLO  
UNIVERSITARIO E POST-UNIVERSITARIO**

Il gruppo di lavoro ministeriale, nominato con d.m. del 29 ottobre 1996, con il compito di formulare proposte al Ministro in tema di "autonomia didattica", ha completato la prima fase dei lavori trasmettendo al Ministro, in data 23 ottobre 1997, un rapporto conclusivo. Sulle proposte formulate e sui documenti preparatori si apre ora un'ampia fase di confronto e di consultazione, che dovrà vedere coinvolte tutte le componenti universitarie.

**RAPPORTO FINALE**

*(Testo rivisto nella riunione del 3 ottobre 1997, ultima stesura a cura di Guido Martinotti)*

**PRESENTAZIONE.**

Il documento messo a punto dal Gruppo di Lavoro Ministeriale su "Autonomia didattica e innovazione dei corsi di studio a livello universitario e post-universitario", come prodotto conclusivo di una prima fase dei lavori, durata dal 14 Febbraio al 3 Ottobre 1997, si compone delle seguenti parti. In una prima parte vengono delineate le premesse e le condizioni istituzionali e intellettuali in cui si è svolto il lavoro del Gruppo. Sostanzialmente queste premesse mettono in luce l'idea centrale che in questa fase l'azione del MURST si svolge in un quadro di crescente autonomia e che ciò significa avviare un processo destinato a svilupparsi nel tempo e, in potenza, fortemente innovativo. Ciò significa che non è possibile delineare un quadro di riforma dall'alto, ma si devono delineare i criteri minimi generali ai quali devono attenersi gli Atenei, liberi peraltro di estendere la propria azione al di là di questi confini e, come è stato detto più volte, di fare tutto ciò che non è espressamente regolato. Contemporaneamente però, chi è responsabile del governo del sistema, non può nascondersi che definire i limiti in negativo non è sufficiente ad avviare il processo di trasformazione. Affinché l'autonomia proceda al più presto sono necessarie anche azioni di stimolo. Un concetto fondamentale che ha informato l'attività del Gruppo di Lavoro è che l'autonomia non può essere una fine in sé, ma solo uno strumento per ottenere un deciso miglioramento qualitativo dell'insegnamento e delle condizioni di funzionamento dell'università italiana. La seconda parte del documento elenca e spiega una serie di principi organizzativi che discendono da queste premesse di carattere più generale e ai quali il Gruppo di Lavoro si è attenuto nel suggerire le proposte contenute nel successivo punto. Il primo di questi principi, che in un certo senso informa il complesso della filosofia organizzativa della proposta è stato definito come principio di contrattualità, cioè la trasformazione dell'attuale meccanismo di iscrizione in cui studentesse e studenti sono poco più che passivi soggetti di imposta, in un accordo trasparente mediante il quale entrambi i contraenti si obbligano a una serie di prestazioni i cui contenuti in termini di obblighi e diritti sono trasparenti e verificabili da entrambe le parti. Questo principio discende anche dalla constatazione, di cui il Gruppo di Lavoro prende atto, che il processo educativo si rivolge a un corpo studentesco non più omogeneo e cristallizzabile in un modello "in corso", ma con diverse esigenze che possono essere soddisfatte in modo egualmente legittimo, da una partecipazione a tempo pieno o a tempo parziale in una prospettiva di lifelong learning e in una università in cui è anche necessario dare spazio alla cultura di genere. Le proposte specifiche vengono avanzate nella terza parte del documento e riguardano una serie di innovazioni da considerarsi come parti complementari di un disegno istituzionale complessivo. Il primo elemento riguarda l'introduzione dei crediti intesa a sostituire progressivamente la rigidità dell'organizzazione per corsi semestrali o annuali e a sostenere la flessibilità educativa e didattica del modello illustrato al secondo punto. Il modello, proposto come schema di riferimento per l'organizzazione della didattica, punta alla tendenziale riduzione degli anni occorrenti per raggiungere il livello della laurea, introducendo un livello intermedio anche con funzione di orientamento dopo due anni e titoli di specializzazione dopo la laurea, come incoraggiamento a spostare su tutta la gamma dei titoli post-laurea quegli approfondimenti che attualmente gravano sul percorso di laurea. La crescente importanza dei corsi di specializzazione implica una maggiore interazione tra università e ambiti istituzionali e/o professionali esterni (Scuola, Magistratura, Ordini professionali dell'area giuridica, ecc.), anche per quanto riguarda la mobilità - in entrambi i sensi - delle risorse umane. Al fine di aumentare la flessibilità didattica e di offrire un periodo di orientamento alle matricole, si prevede la possibilità di effettuare corsi introduttivi comuni a più facoltà su grandi aree tematiche da definire. Viene confermata l'importanza del diploma triennale con funzioni prevalentemente professionalizzanti come percorso separato, ma dal contenuto recuperabile grazie al sistema dei crediti. La maggiore flessibilità e articolazione del sistema di istruzione superiore universitario e non-universitario impone una maggiore e crescente importanza alla funzione di orientamento che assume quindi un ruolo centrale nel nuovo modello proposto dal Gruppo di Lavoro. L'orientamento deve avere una funzione sia nei confronti del sistema formativo che del sistema occupazionale. Con l'orientamento assume una importanza centrale la funzione di valutazione. L'autonomia e la flessibilità porteranno inevitabilmente a una differenziazione competitiva tra gli Atenei. Tuttavia il sistema universitario italiano rimane un sistema pubblico con obblighi e responsabilità nazionali. Affinché la differenziazione e l'autonomia producano un

+

rietà e di una scelta flessibile in un sistema coerente che consenta la modularizzazione, il trasferimento dei crediti, la considerazione delle esperienze lavorative e l'organizzazione dell'anno accademico in semestri, sia a livello nazionale che internazionale. 8. Gli istituti di istruzione superiore assumono un ruolo fondamentale nello sfruttare, per se stessi ma anche assieme ad altri partner, il potenziale di tecnologie innovative di informazione e comunicazione per scopi accademici. 9. Considerata la crescente domanda di istruzione superiore e la sua democratizzazione, si manifesta l'esigenza sempre più pressante di assicurare standard di qualità accademica incorporando una cultura di qualità e gli strumenti che la assicurino sia a livello di sistema che di istituzione. G) Conoscenze per il governo del sistema Per poter governare l'auspicato sviluppo del sistema formativo di livello terziario - comprendente cioè sia l'università, sia gli ambiti formativi che dovrebbero andare a comporre la seconda rete di formazione post-secondaria - occorre la disponibilità di un ampio quadro conoscitivo. È soltanto sulla base di un attento lavoro istruttorio sia sugli sviluppi precedenti, sia sulle condizioni esistenti che possono essere elaborate le opportune linee di intervento riguardanti la ripartizione concreta dei vari compiti e funzioni all'interno di un sistema istituzionale articolato, i collegamenti e l'interazione tra le diverse istituzioni, la distribuzione degli utenti e le stesse dimensioni globali e settoriali del sistema. In altri termini, accanto a una puntuale conoscenza delle dimensioni e potenzialità degli apparati formativi esistenti (universitari e non) occorre una evoluta capacità conoscitiva per quanto concerne la qualificazione delle risorse umane richieste dal sistema produttivo, le caratteristiche formative della popolazione adulta, la domanda sociale di istruzione e di formazione (compresi gli aspetti demografici). Il quadro conoscitivo da acquisire, oltre alla valutazione delle risorse umane e strumentali in ambito universitario, ai fini della definizione di standard funzionali di ricettività, che rientra nelle attività dell'Osservatorio, dovrebbe contemplare in maniera sistematica tematiche quali:

1. Struttura e andamento dell'occupazione, tenendo conto delle caratteristiche formative degli occupati. Di grande rilevanza appare l'individuazione di fenomeni di overeducation (riguardanti in particolare i laureati) e di undereducation (riguardanti a livelli intermedi).
2. Destino lavorativo/professionale delle persone che hanno abbandonato gli studi universitari. Andrebbero considerati aspetti come inserimento iniziale nel sistema produttivo; carriere; utilità o meno degli studi compiuti in ambito universitario; carenze formative; ulteriori processi formativi, ecc.
3. Evoluzione dell'offerta di formazione post-secondaria non universitaria, e della formazione continua con l'analisi della loro struttura, e degli esiti relativi.
4. Impegno formativo da parte del sistema aziendale e di altri ambiti occupazionali sia sul piano della formazione professionale iniziale, sia su quello della formazione continua.
5. Comparazione internazionale su argomenti specifici. Importante appare in primo luogo una correzione degli stereotipi e dei malintesi indotti anche dalle pubblicazioni internazionali. Sarebbero da individuare, in secondo luogo, elementi di confronto con altri sistemi che possano servire da orientamento nell'attuazione delle riforme avviate. Si tratta di tematiche che potrebbero in un primo momento apparire già sufficientemente esplorate. Ma non è così. È da tener presente, inoltre, che uno dei problemi ereditati dal passato, che grava sul presente e, quindi, anche sui futuri sviluppi, sta proprio nella scarsa disponibilità di apparati informativi trasparenti e intercomunicanti. Occorre infatti, come già ricordato nella presentazione di questo documento, la messa a punto di una "politica del dato". Ed è evidente che ciò richiede uno sforzo di armonizzazione tra una pluralità di ambiti governativi e non coinvolti nella raccolta e produzione di dati.

La definizione legislativa  
Nella legge n. 341/90 l'art. 11, in base ad esso le strutture didattiche assegnano ad ogni insegnamento un credito che viene "riscorso" da studenti e studentesse iscritti al corso di insegnamento e che abbiano superato la cor-

**A) I CREDITI DIDATTICI NEL SISTEMA UNIVERSITARIO**

**G) CONOSCENZE PER IL GOVERNO DEL SISTEMA**

**F) I COLLEGAMENTI CON GLI ALTRI SISTEMI EUROPEI**

**E) COORDINAMENTO TERRITORIALE E DIFFERENZIAZIONE COMPETITIVA**

**D) L'ORIENTAMENTO**

**C) LA VALUTAZIONE**

**B) STRUTTURA DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO**

**A) I CREDITI DIDATTICI NEL SISTEMA UNIVERSITARIO**

Partendo da questo insieme di premesse il Gruppo di lavoro ritiene che si debba intervenire con una serie di provvedimenti specifici, ma collegati che riguardano i seguenti aspetti del sistema

**3. LE PRINCIPALI LINEE DI INTERVENTO. LA PROPOSTA DEL GRUPPO DI LAVORO**

- 1) All'autonomia deve corrispondere un rafforzamento della funzione di governo e questo costituisce il decimo principio operativo. Go- zione anche scaturita dal proprio funzionamento.
- 2) All'autonomia deve corrispondere un rafforzamento della funzione di governo e questo costituisce il decimo principio operativo. Go- zione anche scaturita dal proprio funzionamento.
- 3) Per quanto è evidente che un sistema basato su questi principi è anche un sistema che richiede una regolazione più sofisticata e pertanto merito sia chiamare indicata. Tuttavia anche queste iniziative possono inserirsi nel sistema dei crediti finalizzabili.
- 4) L'insieme di questi principi dovrebbe permettere ai singoli atenei una ampia capacità di iniziativa e trasformazione l'insieme dell'istruzio- ze professionale che si riguarda sia l'università, sia gli altri settori del sistema formativo, sia lo stesso mercato del lavoro.
- 5) Per quanto è evidente che un sistema basato su criteri di pianificazione a un sistema stimolato da iniziative dal basso, in cui è permesso tutto ciò che non è vietato, che costituisce l'ottavo principio operativo. I necessari indirizzi centrali non devono frenare l'iniziativa locale e si devono piuttosto orientare verso procedure di responsabilizzazione delle risorse locali nella diffusione dei modelli.
- 6) L'insieme di questi principi dovrebbe permettere ai singoli atenei una ampia capacità di iniziativa e trasformazione l'insieme dell'istruzio- ze professionale che si riguarda sia l'università, sia gli altri settori del sistema formativo, sia lo stesso mercato del lavoro.
- 7) Per quanto è evidente che un sistema basato su questi principi è anche un sistema che richiede una regolazione più sofisticata e pertanto merito sia chiamare indicata. Tuttavia anche queste iniziative possono inserirsi nel sistema dei crediti finalizzabili.
- 8) Per quanto è evidente che un sistema basato su questi principi è anche un sistema che richiede una regolazione più sofisticata e pertanto merito sia chiamare indicata. Tuttavia anche queste iniziative possono inserirsi nel sistema dei crediti finalizzabili.
- 9) Per quanto è evidente che un sistema basato su questi principi è anche un sistema che richiede una regolazione più sofisticata e pertanto merito sia chiamare indicata. Tuttavia anche queste iniziative possono inserirsi nel sistema dei crediti finalizzabili.
- 10) All'autonomia deve corrispondere un rafforzamento della funzione di governo e questo costituisce il decimo principio operativo. Go- zione anche scaturita dal proprio funzionamento.

- a) Le principali caratteristiche culturali e professionali della figura che il corso si propone di formare;
- b) la durata, in anni o semestri, prevista per studenti e studentesse a tempo pieno, con la conseguente definizione del numero di crediti secondo quanto previsto in 1.3; tale importo di crediti costituisce il punto di riferimento per studenti e studentesse che siano a tempo parziale o che seguano percorsi diversi dal curricolo standard;
- c) il numero di annualità, inteso come numero di insegnamenti annuali "equivalenti", ferma restando la facoltà per ogni università di ar- ricolare tali annualità in modi di diversa lunghezza e peso;
- d) il numero minimo di crediti, ovvero di annualità, da acquisire obbligatoriamente o in specifici settori scientifico-disciplinari o global- mente in aree disciplinari vaste comprendenti una pluralità di settori affini; il totale dei crediti indicati come obbligatori non può superare la metà del totale e deve comprendere in misura adeguata aree disciplinari diverse dall'area cui il corso ha direttamente rife-

**3.1** In attuazione di quanto disposto dalla l. n. 127 del 1997, i Criteri relativi a ogni corso individuiamo esclusivamente:

- 1) Corso di Diploma universitario autonomo. Chi ha conseguito un Diploma universitario deve avere comunque a disposizione un piano di formazione ovunque venga ritenuta opportuna. I corsi si diversificano, dopo l'eventuale anno iniziale, secondo le seguenti possibilità. con l'obiettivo di riduzione temporale della durata degli studi attraverso affermata, ma un'ammontare ne suggerisce come auspicabile la spe- rimentazione ovunque venga ritenuta opportuna. I corsi si diversificano, dopo l'eventuale anno iniziale, secondo le seguenti possibilità. 2) Corso di Laurea, possibilmente con la presenza, all'interno del relativo curricolo, di un riguarda intermedio. Tale riguarda può es- sere costituito o da un Diploma universitario collocato "in serie", o da un c.u.b. - v. 1.1 - 1.1 - La laurea è finalizzata alla preparazione culturale e professionale, in un ampio settore scientifico o tecnico ed ha di norma durata quadriennale; approfondimenti ulteriori possono essere previsti, oltre che nel Dottorato finalizzato alla ricerca di base e/o applicata, nella Specializzazione o nel master (o dono- manzione analogo). Tali iniziative didattiche, che devono essere considerate, così come altri corsi di aggiornamento e di perfeziona- mento, anche nella prospettiva della formazione permanente o ricorrente, costituiscono una opportunità di completamento della pre- parazione in direzione professionalmente mirata, fermo restando che in molti casi la Laurea ha anche natura, in termini meno special- izzati, una valenza professionale. Una durata della Laurea di oltre quattro anni è accettabile solo quando ciò sia imposto da normative particolari esigenze didattiche, che non possono essere soddisfatte con i corsi post-lauream; in tali casi si raccomanda fortemente che nel curricolo sia prevista la presenza di un Diploma universitario "in serie".
- 3) Organizzazione e contenuti minimi qualificanti del curricolo

**2. Struttura generale del sistema curricolare**

I provvedimenti nazionali relativi agli ordinamenti didattici, adottati entro i limiti stabiliti dall'art. 17 della l. n. 127 del 1997, e i provvedi- menti di competenza degli atenei relativi a tali ordinamenti sono finalizzati alla costruzione di un sistema didattico che dovrà respon- dere alle finalità indicate nel paragrafo 1.2 - v. in particolare a), c), d) - Per conseguire tali finalità, il sistema curricolare, quale strut- tura standard prevista dalla Università, assume la forma illustrata nei seguenti. Peraltro, come già indicato, mediante l'utilizzazione dei crediti in una logica di flessibilità, ogni ateneo può proporre, e ogni allievo può costruirsi modularmente, percorsi diversi. Si ravvisa l'opportunità, per evitare una troppo precoce scelta curricolare, di prevedere la possibilità di un anno iniziale. L'anno iniziale può rappresentare un curricolo totalmente, o in larga misura, comune per un'intera area, anche attraverso aspetti alle attività facoltative - cioè grandi blocchi di Diplo- ma universitari e di Laurea accoppiati - o comunque per una pluralità di Diplo- ma universitari o di Laurea. I criteri relativi alle diverse aree formerebbero indicazioni di massima sugli accompagnamenti e definirebbero le caratteristiche fondamentali per grandi blocchi di Diplo- ma universitari e di Laurea accoppiati - o comunque per una pluralità di Diplo- ma universitari o di Laurea. I criteri relativi alla durata della durata degli studi attraverso affermata, ma un'ammontare ne suggerisce come auspicabile la spe- rimentazione ovunque venga ritenuta opportuna. I corsi si diversificano, dopo l'eventuale anno iniziale, secondo le seguenti possibilità.

1.5) Iniziative didattiche non finalizzate al conferimento di titoli di studio riconosciuti sono assunte dalle università in totale autonomia; l'assenza della indicata finalità deve essere resa pubblica e va precisata nel manifesto degli studi e in ogni comunicazione esterna o docu- mento ufficiale relativo a iniziative. I crediti eventualmente acquisiti nell'ambito delle iniziative stesse sono utilizzabili ai fini di corsi concorrenti titoli riconosciuti, nel quadro delle modalità di cartiere generale di applicazione del sistema dei crediti.

- 1.4) La durata di ogni Diploma universitario è compresa tra 2 e 3 anni, di ogni Laurea è compresa tra 4 e 6 anni, di ogni Scuola di spe- cializzazione è di almeno 2 anni; i Criteri relativi ad ogni corso individuano specificamente tale durata, eventualmente in termini di se- mestri (rispettivamente da 4 a 8, da 8 a 12; almeno 4). Rispetto a tali durate, sono consentite abbreviazioni in relazione a crediti ricono- scuti.

+